

Comm. trib. prov.le sez. I - Firenze, 01/07/2022, n. 340

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA Commissione Tributaria PROVINCIALE DI FIRENZE

PRIMA SEZIONE

riunita in udienza il 23/06/2022 alle
ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:

GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SA, -

Presidente -

GALASSO SAVERIO, -

Relatore -

MORGANTE DANIELA, -

Giudice

in data 23/06/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 553/2021 depositato il 05/10/2021

proposto da

(Omissis...)

Difeso da

Enzo Vichi - (Omissis...)

ed elettivamente domiciliato presso enzo.vichi@firenze.pecavvocati.it

contro

Ag. Entrate Direzione.

elettivamente domiciliato presso dp.firenze@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. (Omissis...) REGISTRO 2014

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. (Omissis...) REGISTRO 2014

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. (Omissis...) REGISTRO 2014

- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. (Omissis...) SANZIONI

- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. (Omissis...) SANZIONI

- sul ricorso n. 558/2021 depositato il 07/10/2021

proposto da

(Omissis...)

Difeso da

Enzo Vichi - (Omissis...)

ed elettivamente domiciliato presso enzo.vichi@firenze.pecavvocati.it

contro

Ag. Entrate (Omissis...)

elettivamente domiciliato presso dp.firenze@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. (Omissis...) REGISTRO 2014

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. (Omissis...) REGISTRO

- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. (Omissis...) SANZIONI

- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. (Omissis...) SANZIONI

a seguito di discussione in pubblica udienza

1. I sigg.ri (Omissis...) generalizzati in epigrafe, in data, rispettivamente, in data 5 ottobre 2021 e 7 ottobre 2021, depositavano due ricorsi di contenuto pressoché identico, - con istanza di reclamo/mediazione *ex art.* 17-bis D.Lgs. n. 546 del 1992 e con istanza di pubblica udienza -, notificato via PEC in data 29 giugno 2021 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Firenze, avverso:

a. L'Avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione di sanzione per imposta di registro n. (Omissis...) - prot. (Omissis...), emesso in data 24.5.2021, notificato in data 9.6.2021, per complessivi Euro (Omissis...), comprensivi di sanzioni ed interessi;

b. l'avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione di sanzione per imposta di registro n. (Omissis...) - prot. (Omissis...) emesso in data 24.5.2021, notificato in data 9.6.2021, per complessivi Euro (Omissis...), comprensivi di sanzioni ed interessi.

2. In punto di fatto, la vicenda può essere ricostruita come segue:

a. i ricorrenti stipulavano:

(1) un contratto di compravendita di immobile, in data (Omissis...) registrato in data 6.02.2014, al n. (Omissis...) serie IT con cui acquistavano, congiuntamente, la piena proprietà un immobile sito in S. G..

(2) un contemporaneo contratto di mutuo fondiario, in pari data (Omissis...) 4, registrato anch'esso in data 6.02.2014 al n. (Omissis...) serie IT con cui una banca concedeva ai ricorrenti la somma di Euro 180.000 (utilizzata per pagare il prezzo dell'immobile di cui supra (in base all'art. 1, co. 160, L. n. 244 del 2007);

b. con gli atti impugnati l'Ufficio provvedeva alla liquidazione dell'imposta di registro asseritamente dovuta dai ricorrenti sul presupposto della decadenza dai benefici fiscali nonché ai recupero di credito di imposta per Euro 1.888,00, in quanto:

(1) i ricorrenti avevano acquistato l'immobile oggetto del contratto di compravendita predetto, ed avevano stipulato il mutuo ipotecario richiedendo l'applicazione dei c.d. benefici prima casa (registrazione con aliquota ridotta) a fini fiscali;

(2) successivamente a tali contratti, e comunque entro il termine di cinque anni dagli stessi, in data 22 maggio 2018, avevano conferito la nuda proprietà dell'immobile nel Trust (Omissis...), avente come trustee (Omissis...)

(3) non avevano provveduto a riacquistare entro l'anno da tale atto un altro immobile da adibire ad abitazione principale.

Le parti ricorrenti censurano gli atti impugnati eccependo:

a. il conferimento in trust, stante la differenza ontologica e funzionale rispetto agli istituti dell'alienazione e degli atti di disposizione, non può essere equiparato ad una compravendita o ad un trasferimento, come viceversa ha ritenuto l'Amministrazione;

b. nel caso di specie gli esponenti hanno conferito in trust solo la nuda proprietà dell'immobile, mantenendone l'usufrutto e quindi il possesso giuridico, nonché la residenza. Pertanto, il bene non è stato "trasferito" a terzi, a fini di benefici prima casa;

c. la carenza di motivazione, giacché si non tiene conto della decurtazione della quota di usufrutto. Conclusivamente chiedono:

a. dichiarare nulli e privi di efficacia e comunque annullare gli atti impugnati anche in relazione al recupero di credito di imposta per Euro 1.888,00;

b. in ipotesi: accertare che nulla è dovuto a titolo di sanzioni ed interessi *ex art.* 10 L. n. 212 del 2000 e determinare le minori somme dovute, e conseguentemente dichiarare nullo e privo di efficacia e comunque annullare gli atti impugnati,(*Omissis...*)con vittoria di spese, compensi ed onorari, oltre rimborso forfettario IVA e CAP come per legge.

4. In data 18 novembre 2021, per entrambi i ricorsi, l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Firenze, si costituiva in giudizio, con articolate controdeduzioni con le quali deduceva partitamente avverso le censure dedotte nei ricorsi.

Conclusivamente, la resistente chiede, previa riunione dei ricorsi, il rigetto dei medesimi e la condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546 del 1992.

5. In data 1 e 2 giugno 2022 le parti ricorrenti depositavano (la medesima) documentazione.

6. In data 10 giugno 2022 le parti ricorrenti depositavano memorie con cui replicavano alle difese della resistente ed insistevano per le conclusioni rassegnate nei ricorsi.

1. I ricorsi riuniti devono essere accolti in quanto fondati.

2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione, sono fondati.

È pacifico, per giurisprudenza ormai consolidata che in caso di ipotesi di istituzione di trust (quale quella di specie, circostanza non controversa tra le parti) che non si verifichi alcun trasferimento di ricchezza, con la conseguenza che non vi è luogo ad assoggettamento a specifiche imposizioni (quali l'imposta ipotecaria e catastale ovvero quella di successione ovvero l'imposta di registro in misura proporzionale). Tale approdo giurisprudenziale è descritto e compendiato da ultimo da Cass. civ., sez.

trib., 31 maggio 2022 n. 17749; 14 marzo 2022, n. 8149, (in disparte quella menzionata dalle parti ricorrenti nei ricorsi) alle cui argomentazioni e conclusioni, che si intendono qui integralmente richiamate, cui il Collegio aderisce.

Né la resistente si perita di fare stato di tale ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, peraltro, menzionato dai ricorrenti né di argomentare per motivare il proprio diverso atteggiarsi rispetto alle motivazioni che sorreggono detto più recente orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, che supera quello che era alla base di quello fatto proprio dall'Amministrazione.

Da ciò deriva che il conferimento di un diritto in trust, non comportando un atto di disposizione in senso proprio, non integra con riguardo alla declaratoria di decadenza per cui è causa, il presupposto di "atto traslativo a titolo oneroso o gratuito" compiuto prima del termine quinquennale ivi previsto, di immobile acquistato con i benefici di cui alla nota II bis dell'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

In tale conteso, la circostanza che, nella fattispecie, le parti ricorrenti si siano riservate l'usufrutto ad abbiano mantenuto la residenza nell'immobile *de quo*, oggetto della "segregazione", non costituisce profilo dirimente, ma rimane del tutto assorbita dalla preminente ragione che il conferimento della nuda proprietà nel trust non integra un "atto traslativo" nei sensi ora indicati.

3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del motivo inerente alle sanzioni.

4. Conclusivamente, i ricorsi meritano integrale accoglimento.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti e

condanna la resistente alle spese di giudizio che liquida forfettariamente in Euro 500,00 (cinquecento,00).